



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 116/16/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ PRIMANTENNA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE
“PRIMANTENNA”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ART. 20, COMMA 5, DELLA
LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PIEMONTE N. 1/2016 DEL 29 FEBBRAIO 2016)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS del 2 agosto 2012;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1, modificata, da ultimo, dalla l.r. n. 10/2011 (Testo coordinato) recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 250/12/CONS, del 17 settembre 2012, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Piemonte;

VISTA la Convenzione del 17 settembre 2012 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Piemonte l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla*

vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Piemonte, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con nota prot. 34225/A04040 del 6 ottobre 2015 invitava la società Primantenna S.r.l., con sede in Rivoli (TO) via Carlo Leone 2/A, fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “*Primantenna*” ad inviare copia della registrazione dei programmi diffusi dalle ore 00:00 del 28 settembre 2015 alle ore 24:00 del 4 ottobre 2015 dalla citata emittente, munita di idonea segnalazione identificativa della data e dell'orario di diffusione.

La suddetta società, con nota acquisita al protocollo del Consiglio Regionale del Piemonte in data 20 ottobre 2015 (prot. n. 36389/A04040), nel comunicare che la registrazione delle trasmissioni andate in onda nel periodo richiesto non poteva essere fornita in quanto un malfunzionamento tecnico del sistema software di archiviazione elettronica dei programmi aveva impedito la corretta registrazione su supporto elettronico dei *files* del *medialogger*, assicurava di aver provveduto a ripristinare la registrazione su *files* dei programmi trasmessi a far data dal 19 ottobre 2015 alle ore 11:00.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione, il suddetto CO.RE.COM., con nota prot. n. 38739/A04040 del 5 novembre 2015, richiedeva pertanto alla società Primantenna copia della registrazione dei programmi diffusi dalle ore 00:00 del 14 settembre 2015 alle ore 24:00 del 20 settembre 2015 dall'emittente “*Primantenna*”, munita di idonea segnalazione identificativa della data e dell'orario di diffusione.

La citata società, con nota prot. 41044/A04040 del 19 novembre 2015, comunicava di non poter essere in grado di soddisfare la richiesta avanzata dal CO.RE.COM. in quanto il guasto tecnico occorso al sistema di archiviazione dei programmi, già segnalato con nota del 20 ottobre 2015, era insorto in data anteriore al 14 settembre 2015, essendo stato causato da un *black out* di energia elettrica verificatosi nel mese di agosto e da un attacco di virus informatico “*criptolocker*” subito dall'azienda nel mese di luglio 2015.

Il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza, con nota prot. n. 0018154/2016 del 10 febbraio 2016 - in merito alla richiesta avanzata dal CO.RE.COM. Piemonte tramite l'Autorità, con nota prot. n. 42661/A04040 del 1 dicembre 2015, per la verifica della corretta conservazione della registrazione dei programmi mandati in onda da “*Primantenna*” - ha comunicato che a seguito di sopralluogo effettuato presso la sede della società Primantenna in data 11 gennaio 2016, ed in esito alla richiesta di esibizione della registrazione della programmazione andata in onda nel periodo compreso tra il 12 ed il 18 ottobre 2015, il rappresentante dell'emittente, nel dichiarare che non è stato possibile effettuare e conservare le registrazioni relative al

periodo richiesto per problemi tecnici occorsi al server in uso alla Società, ha precisato che, come già comunicato al CO.RE.COM. Piemonte con nota del 20 ottobre 2015, il sistema è stato ripristinato in data 19 ottobre 2015 ed ha reso disponibili le registrazioni dei programmi mandati in onda a partire da detta data.

Con atto PROC. N. 1 CONT. N. 1/2016 N° PROT.6941/A04040 del 29 febbraio 2016 il CO.RE.COM. Piemonte, constatata l'assenza nell'archivio tenuto dall'emittente delle registrazioni dei programmi diffusi da "*Primantenna*" nei tre mesi successivi alla data della loro messa in onda, accertava la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio e contestava alla società sopra menzionata la violazione del disposto di cui all'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. Deduzioni della società

Primantenna S.r.l., con nota prot. 10706/A04040 del 24/03/2016, ha presentato memorie giustificative chiedendo l'archiviazione del procedimento ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura minima prevista dalla legge rappresentando che la mancata tenuta dell'archivio dei programmi da parte dell'emittente si è verificata per la prima volta e che la Società opera attualmente in una congiuntura economica negativa vedendosi costretta, a causa delle continue perdite di esercizio, a ricorrere alla cassa integrazione per i propri dipendenti nel corso dell'anno 2015 ed a ridurre l'orario di lavoro di tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2016.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Piemonte, con delibera n. 28-2016 del 22 aprile 2016, ha ritenuto di confermare la violazione contestata ed ha proposto a questa Autorità, l'irrogazione nei confronti della società Primantenna S.r.l., di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale.

Al riguardo si ritiene accoglibile la proposta formulata dal CO.RE.COM. Piemonte poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, della legge n. 223/1990 per la mancata conservazione delle registrazioni delle trasmissioni diffuse dall'emittente "*Primantenna*" nel periodo compreso tra il 14 settembre ed il 19 ottobre 2015. La circostanza per la quale l'apparecchiatura di registrazione, a causa di un *black out* verificatisi nell'erogazione dell'energia elettrica, e di un attacco di virus informatico non risultava in condizioni di conservare la copia dei programmi, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull' esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo della conservazione della registrazione dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentose-

dici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità, considerato che la violazione per mancata conservazione delle registrazioni delle trasmissioni diffuse dall'emittente "Primantenna" risulta essersi protratta per oltre un mese ed aver precluso in tal modo alle istituzioni competenti l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, con conseguenti possibili indebiti vantaggi per la stessa.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Nel considerare che la società Primantenna S.r.l. ha cooperato all'attività istruttoria con l'invio di memorie giustificative, si prende atto che quest'ultima, pur non essendo in grado di consegnare copia della registrazione della programmazione andata in onda nel periodo compreso tra il 14 settembre ed il 19 ottobre 2015, ha reso disponibile alla Guardia di Finanza la registrazione dei programmi trasmessi successivamente alla data del 19 ottobre 2015, confermando così di essersi attivata per l'eliminazione dei problemi occorsi all'apparecchiatura di registrazione, come dichiarato al CO.RE.COM. con la citata nota prot. n. 36389/A04040 del 20 ottobre 2015 ed alla stessa Guardia di Finanza nel corso degli accertamenti da quest'ultima posti in essere.

C. Personalità dell'agente

Si prende atto della buona fede della società che, oltre a non risultare destinataria di ulteriori provvedimenti sanzionatori emessi per fatti analoghi da questa Autorità, non ha tentato di occultare la violazione ed ha denunciato immediatamente il malfunzionamento del sistema di registrazione dei programmi adoperandosi per le necessarie riparazioni.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione della perdita di esercizio riscontrata nell'ultimo bilancio disponibile della società Primantenna S.r.l., relativo all'anno 2014, e delle dichiarazioni rese dalla stessa in merito alla propria situazione economica, non risultano tali da consentire l'applicazione di una sanzione pecuniaria superiore a quella minima edittale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Primantenna S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “*Primantenna*” con sede in Rivoli (TO), Via Carlo Leone n. 2/A, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 116/16/CSP ai sensi dell’art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 116/16/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 7 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi